all'armonizzazione dello spettro radio in tutta la Comunità, conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).

(14) La diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni adeguate al pubblico riguardo all'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità è un elemento determinante per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro radio e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [1]. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro radio nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere armonizzate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

(15) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza radio. La direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali [2] (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze radio e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [3] e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [4], impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

(16) La direttiva 96/2/CE è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio (decisione ERC/DEC/(97)01). È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.

(17) Le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.

(18) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento di persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. La Comunità dovrebbe pertanto essere adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e alle conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.

(19) Gli attuali meccanismi di preparazione e di negoziato per le conferenze mondiali delle radio e comunicazioni della UIT hanno dato risultati eccellenti grazie al buon livello di cooperazione all'interno della CEPT; nei prepa-

[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
[2] GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.
[3] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
[4] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

rativi si è tenuto conto degli interessi della Comunità. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità dovrebbero definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio se sono interessate le politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito agli obiettivi della politica comunitaria da conseguire e alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Per assicurare che tali posizioni prendano nella debita considerazione anche la dimensione tecnica connessa con la gestione dello spettro radio, la Commissione può conferire gli opportuni mandati alla CEPT. Gli Stati membri dovrebbero accompagnare ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

(20) Oltre ai negoziati internazionali specificamente attinenti allo spettro radio, vi sono altri accordi internazionali ai quali partecipano la Comunità e paesi terzi che possono incidere sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, e trattare problemi quali il commercio e l'accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la libera circolazione e l'utilizzo delle apparecchiature, i sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra. È importante perciò che sia garantita la compatibilità tra gli accordi della Comunità per la negoziazione dei problemi di scambi e di accesso ai mercati e gli obiettivi che la politica in materia di spettro radio deve perseguire a norma della presente decisione.

(21) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario che le autorità nazionali applichino i principi comuni di riservatezza stabiliti nella presente decisione.

(22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la creazione di un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali della Comunità e dei suoi Stati membri, questi ultimi dovrebbero dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.

(24) Le decisioni n. 710/97/CE e n. 128/1999/CE rimangono in vigore.

(25) La Commissione dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti a norma della presente decisione e alle azioni future previste. Ciò può consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di manifestare, se del caso, il loro appoggio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente decisione è istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessari all'istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R&S).

2. Per realizzare detto obiettivo la decisione stabilisce procedure volte a:

a) facilitare la definizione delle politiche in ordine alla pianificazione strategica e all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto, tra l'altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

b) garantire l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale che assicuri condizioni

armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio;

c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità;

d) assicurare il coordinamento efficace degli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

3. Le attività perseguite ai sensi della presente decisione tengono in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio come per esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, lo «spettro radio» comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato [] (in prosieguo il comitato per lo spettro radio).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 4

Compiti del comitato per lo spettro radio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di cui all'articolo 1 la Commissione propone al comitato per lo spettro radio, in conformità delle procedure illustrate nel presente articolo, adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, che sono di competenza della CEPT, ad esempio condizioni armonizzate per l'assegnazione delle frequenze radio e per la disponibilità delle informazioni, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività eseguite conformemente al paragrafo 2, la Commissione decide se i risultati dei lavori svolti conformemente ai mandati si applicano nella Comunità e stabilisce le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3 altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono, ove opportuno, dar luogo a possibilità di periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio in uno Stato membro, che la Commissione deve, ove giustificato e tenuto conto della situazione particolare esistente nello Stato membro, approvare in base a una richiesta motivata dello Stato interessato e purché tale deroga non ritardi indebitamente l'attuazione o non provochi indebite disparità di situazioni sul piano concorrenziale o normativo tra Stati membri.

6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione quale definito dall'articolo 1, la Commissione può inoltre adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, non contemplate dal paragrafo 2.

7. Allo scopo di contribuire alla formulazione, preparazione ed attuazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, e fatte salve le procedure di cui al presente articolo, la Commissione consulta periodicamente il comitato per lo spettro radio sulle questioni disciplinate dall'articolo 1.

Articolo 5

Disponibilità delle informazioni

Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri, e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo della presente decisione quale definito all'articolo 1. Mantengono aggiornate tali informazioni e adottano le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 7

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 9

Relazione

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

Articolo 10

Esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	J. C. APARICIO

RISOLUZIONI

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2002

relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione

(2002/C 43/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IN SEGUITO

alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23/24 marzo 2001 secondo cui «il Consiglio svilupperà insieme alla Commissione una strategia globale per la sicurezza delle reti elettroniche, comprensiva di azioni concrete di attuazione».

RAMMENTANDO I SEGUENTI ATTI:

1. risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 — Piano d'azione eEUROPE: Sicurezza dell'informazione e delle reti;

2. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo;

3. comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo — eEurope 2002: Impatto e priorità;

4. piano d'azione eEurope 2002 approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19/20 giugno 2000;

5. raccomandazione 95/144/CE del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione [1];

6. raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 2001, sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia [2];

7. comunicazione della Commissione: «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica»;

8. regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [3];

9. direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4];

10. direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'interconcessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) [5];

11. direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [6];

12. direttiva 97/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di forniture di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale [7];

[1] GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27.

[2] GU C 187 del 3.7.2001, pag. 5.

[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[5] GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

[6] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

[7] GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

13. direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [1]:

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Le reti e i sistemi di comunicazione sono diventati un fattore chiave dello sviluppo economico e sociale e la loro disponibilità e integrità sono essenziali per infrastrutture fondamentali nonché la maggior parte dei servizi pubblici e privati e l'economia nel suo insieme.

(2) Alla luce del ruolo sempre più importante svolto nell'economia dai servizi elettronici, la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione è diventata sempre più una questione di interesse pubblico.

(3) La sicurezza delle operazioni e dei dati ha assunto un'importanza fondamentale per la fornitura di servizi elettronici, compresi il commercio elettronico e i servizi pubblici on line, e la scarsa fiducia nella sicurezza potrebbe rallentare l'introduzione diffusa di tali servizi.

(4) È necessario che i cittadini, le imprese, le amministrazioni e altre organizzazioni proteggano i propri sistemi di informazione e comunicazione e le banche dati dispiegando se del caso tecnologie efficaci in materia di sicurezza.

(5) Il settore privato, agendo in un contesto di mercato concorrenziale e grazie alla sua capacità di innovazione, offre una varietà di soluzioni adeguate alle vere necessità del mercato.

(6) Data la complessità della sicurezza delle reti e dell'informazione, nell'elaborare interventi in questo campo le autorità pubbliche devono tener conto di una serie di aspetti politici, economici, organizzativi e tecnici e tener presente il carattere decentrato e globale delle reti di comunicazione.

(7) Gli interventi possono essere più efficaci se fanno parte di un approccio europeo, rispettano il buon funzionamento del mercato interno, si basano su una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e a livello internazionale e sostengono l'innovazione e la capacità delle imprese europee di essere competitive a livello globale.

(8) Sono già state emanate numerose misure legislative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare nell'ambito del quadro normativo dell'UE sulle telecomunicazioni, sul commercio eletttronico e sulla firma elettronica.

(9) Esistono requisiti legali che impongono ai fornitori di servizi di telecomunicazioni di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei loro servizi. Tali misure garantiscono un livello appropriato di sicurezza in funzione del rischio cui si è di fronte.

(10) La classificazione internazionale ISO-15408 (Criteri comuni) è diventata un sistema riconosciuto per la definizione dei requisiti di sicurezza per computer e prodotti di reti e per la valutazione della conformità di un determinato prodotto a tali requisiti.

(11) La classificazione internazionale ISO-17799 (Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza dell'informazione) e analoghe direttive nazionali sono diventate una prassi riconosciuta per la gestione della sicurezza nelle organizzazioni pubbliche e private.

(12) L'infrastruttura Internet dovrebbe assicurare un grado elevato di accesso alle reti e ai servizi e una gestione e un funzionamento in mani salde e sicure, grazie tra l'altro all'adozione di norme aperte e di protocolli sulla sicurezza dell'Internet.

CONSIDERANDO, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2001, «Piano d'azione eEurope: Sicurezza dell'informazione e delle reti», che la sicurezza delle reti e dell'informazione consiste nel:

— garantire la disponibilità di servizi e di dati,

— impedire interruzioni e intercettazioni non autorizzate delle comunicazioni,

— confermare che i dati trasmessi, ricevuti o archiviati sono completi e invariati,

— assicurare la riservatezza dei dati,

— proteggere i sistemi di informazioni e dall'accesso non autorizzato,

— proteggere dagli attacchi in cui siano implicati software «maligni»,

— garantire l'affidabilità dell'autenticazione,

PERTANTO CHIEDE AGLI STATI MEMBRI DI

1. lanciare o rafforzare entro il 2002 campagne di informazione ed istruzione per una maggiore sensibilizzazione in materia di sicurezza dell'informazione e delle reti; orientare tali iniziative specificamente verso le imprese, gli utenti privati e le amministrazioni pubbliche; elaborare tali iniziative di sensibilizzazione in stretta collaborazione con il settore privato, compresi tra l'altro i fornitori di servizi Internet, e incoraggiare le iniziative condotte dal settore privato;

[1] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

2. promuovere le migliori prassi nella gestione della sicurezza dell'informazione, specialmente nelle piccole e medie imprese, sulla base, se del caso, di norme internazionalmente riconosciute;

3. rafforzare o promuovere entro il 2002 l'importanza della nozione di sicurezza come parte integrante dell'istruzione e della formazione informatica;

4. riesaminare entro la metà del 2002 l'efficienza delle disposizioni nazionali relative alla risposta in caso di allarmi in materia informatica, che potrebbero comprendere sistemi di allarme antivirus, al fine di rafforzare se necessario la loro capacità di evitare, rilevare e contrastare efficacemente a livello nazionale e internazionale turbative e attacchi contro le reti ed i sistemi informatici;

5. promuovere il ricorso alle norme di «criteri comuni» (ISO-15408) e facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi connessi;

6. fare passi avanti significativi entro la fine del 2002 verso soluzioni efficaci ed interconnesse in materia di sicurezza, sulla base ove possibile di norme riconosciute che potrebbero includere software con codice sorgente aperto nelle attività di pubblica amministrazione on line e di appalti per via elettronica, e verso l'introduzione della firma elettronica per consentire ai servizi pubblici che richiedono un'autenticazione forte di essere offerti anche on line;

7. ove optino per l'introduzione di sistemi di identificazione elettronica e biometrica a fini pubblici o ufficiali, cooperare se del caso in materia di sviluppi tecnologici ed esaminare possibili requisiti di interoperabilità;

8. scambiarsi informazioni, per facilitare la cooperazione comunitaria e internazionale, tra loro e con la Commissone sugli organi che hanno competenza primaria nel loro territorio per questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione,

INVITA LA COMMISSIONE A

1. facilitare nel 2002 lo scambio delle migliori prassi per migliorare la sensibilizzazione e fare un inventario preliminare delle varie campagne nazionali di informazione;

2. formulare proposte nel 2002 per rafforzare il dialogo e la cooperazione della Comunità con le organizzazioni ed i partner internazionali sulla sicurezza delle reti, in particolare sulle implicazioni della crescente dipendenza dalle reti di comunicazione elettronica, e proporre in questo contesto, entro la fine del 2002, una strategia per un funzionamento più stabile e sicuro dell'infrastruttura Internet;

3. proporre entro la fine del 2002 misure adeguate per la promozione della norma ISO 15408 (Criteri comuni) al fine di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi nonché migliorare il processo di valutazione dei prodotti, sviluppando cioè adeguati profili di salvaguardia;

4. preparare entro la fine del 2002 una relazione sulle tecnologie e le applicazioni di autenticazione elettronica e biometrica dell'identità, al fine di migliorare l'efficacia di tali sistemi, in particolare mediante l'interoperabilità;

5. formulare proposte entro metà del 2002 — previa consultazione degli Stati membri e del settore privato — ai fini della creazione di una Task force per la sicurezza informatica che tragga profitto dagli sforzi nazionali volti a potenziare sia la sicurezza delle reti e dell'informazione che la capacità degli Stati membri, a livello individuale e collettivo, di far fronte ai problemi gravi di sicurezza delle reti e dell'informazione;

6. esplorare entro la fine 2002, in collaborazione con gli Stati membri, le possibili opzioni relative a meccanismi grazie ai quali gli Stati membri e la Commissione possano scambiarsi informazioni ed esperienze sull'andamento della realizzazione degli obiettivi della presente risoluzione, tenendo conto della dimensione interpilastri della sicurezza delle reti e dell'informazione, ed esplorare le modalità per coinvolgere in modo ottimale il settore privato in questo scambio di informazioni e di esperienze;

SI RALLEGRA della maggiore attenzione prestata dalle attività di ricerca alla questioni in materia di sicurezza;

SOTTOLINEA la necessità di incrementare le attività di ricerca, in particolare sui meccanismi di sicurezza e la loro interoperabilità, l'affidabilità e la protezione delle reti, la crittografia avanzata, le tecnologie di miglioramento della protezione della vita privata e la sicurezza nelle comunicazioni senza filo;

ESORTA

— i fornitori ed i prestatori di servizi a rafforzare la sicurezza in quanto parte integrante ed essenziale di loro prodotti e servizi;

— i fornitori ed i prestatori di servizi del settore privato europeo e le associazioni che le rappresentano a partecipare più attivamente alle attività internazionali di normalizzazione e a organizzarsi in sedi appropriate per contribuire agli obiettivi della presente risoluzione.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-legge 12 giugno 2001

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2001), recante: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (estratto)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) *Ministero della salute;*

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali».

Riferimenti normativi:

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

– Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 2 *(Ministeri)*. – 1. *I Ministeri sono i seguenti:*

1) *Ministero degli affari esteri;*

2) *Ministero dell'interno;*

3) *Ministero della giustizia;*

4) *Ministero della difesa;*

5) *Ministero dell'economia e delle finanze;*

6) *Ministero delle attività produttive;*

7) *Ministero delle comunicazioni;*

8) *Ministero delle politiche agricole e forestali;*

9) *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;*

10) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*

11) *Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

12) Ministero della salute;

13) *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

14) *Ministero per i beni e le attività culturali.*

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

Art. 2

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni generali)*. – 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

10) *Ministero della salute.*

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) *Ministero per i beni e le attività culturali».*

Riferimenti normativi:

– Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

(Omissis)

Art. 5

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

Riferimenti normativi:

– Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

– Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

«Art. 31 *(Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)*. – 1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. (comma soppresso).

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale ele relative risorse sono assegnati all'agenzia».

Art. 6

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo VI è inserito il seguente: «capo VI-*bis* Ministero delle comunicazioni».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. – 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, *ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

Art. 32-*ter (Aree funzionali)*. – 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze erelativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonoraetelevisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; *produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-*quater (Ordinamento)*. – 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa *vigente alla data del 9 giugno 2001.*

Art. 32-*quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici)*. – *1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:*

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

2-bis. *All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), *dopo le parole: "il Ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: "della salute"; alla medesima lettera* a), *sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della salute";*

b) alla lettera b), *le parole: «il Ministero delle comunicazioni, sono soppresse».*

Riferimenti normativi:

– Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

– Si trascrive il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 32 *(Agenzia per la proprietà industriale)*. – 1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».

– Si riporta l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. – 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione; il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

(Omissis)

Decreto 4 luglio 2001

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di "funzionamento" si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

VISTO l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessatidevono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

CONSIDERATO che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

VISTA la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2001, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 17 maggio 2001;

VISTO il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 12 giugno 2001;

DECRETA

Art. 1

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;

b) emittenti televisive:

b.1) su frequenze terrestri;

b.2) via cavo e satellite;

c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

d) editori:

d.1) giornali quotidiani;

d.2) periodici e riviste;

d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

d.4) editoria elettronica e digitale;